

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Herausgeber: Pro Grigioni Italiano
Band: 59 (1990)
Heft: 1

Artikel: Documenti sulla vicenda di Gaudenzio Misani
Autor: Santi, Cesare
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-46243>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 11.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Documenti sulla vicenda di Gaudenzio Misani

Gaudenzio Misani (proveniente dall'Engadina; cfr. G. Pool, «Hofpfalzgrafen aus dem Engadin, dem Bergell, dem Puschlav und von Ilanz» in *Bündner Monatsblatt*, November/Dezember 1984, Nr. 11/12, p. 295 e sg.) fu uno di quei magistrati grigionesi che divennero tristemente famosi per lo sfruttamento dei sudditi. Per questo motivo fu destituito dal suo ufficio di Podestà di Tirano, che detenne per circa 15 mesi dal 1771 al 1773, e fuggì in Germania per mettersi al riparo delle vendette. Cesare Santi, indagando sui metodi da lui adottati per ottenere cariche e per estorcere denaro, sull'entità dei suoi guadagni e sulle conseguenze delle sue azioni, approfondisce lo studio di quel periodo di decadenza che prelude alla fine dello Stato delle Tre Leghe.

Nel biennio 1771-1773 (da giugno a giugno) Le Tre Leghe nominarono come loro Podestà a Tirano il mesoccone Carlo Domenico a MARCA (1725-1791), spettando per quel periodo la Podesteria di Tirano al Comungrande di Mesolcina, secondo la normale rotazione. L'a MARCA, tenor prassi, comperò da tutte le comunità moesane la loro competente porzione di questa carica, a suon di contanti anticipati, come l'uso prescriveva. Si noti che l'appalto delle cariche pubbliche nei paesi «sudditi» era cosa che rientrava nel modo di fare di allora: anche i Landfogti dei 12 Cantoni della Vecchia Confederazione procedevano nella stessa maniera per ottenere le cariche nei baliaggi «italiani» che formavano quello che oggi è il Canton Ticino.

Quanto si era speso per comperare la carica (l'ufficio, come si soleva dire) doveva poi essere recuperato nel biennio d'esercizio del potere nei paesi soggetti, specialmente ricavando percentuali dagli emolumenti dovuti per cause

giudiziarie civili e penali. Tanto più il popolo dei «sudditi» litigava, quanto più il legittimo rappresentante del paese dominatore incassava. Ed è assiomatico che parecchi fra i rappresentanti grigioni in Valtellina o dei Cantoni confederati nei baliaggi ticinesi cercarono con ogni mezzo di incrementare la litigiosità del popolo, in ciò aiutati dai notabili indigeni che facevano da tramite fra loro e la popolazione, fungendo spesso anche da interpreti. Il capitale impiegato per avere la carica si poteva anche recuperare in altro modo legittimo, cioè subaffittando la carica ad altri. Tale fu il caso della Podesteria di Tirano per il biennio 1771-1773. Carlo Domenico a MARCA la cedette per la cospicua somma di 9'800 fiorini al suo luogotenente Gaudenzio MISANI di Brusio.

Ma il MISANI, appartenente ad una famiglia engadinese, con ottima formazione di giurista, ma privo di scrupoli e che già nel 1763 aveva ottenuto la Podesteria di Piuro per il successivo biennio¹⁾, non fece tanti complimenti nell'in-

¹⁾ F. JECKLIN, *Die Amtsleute in den Bündnerischen Unterthanenlanden*, Coira, 1891.

tento di ripagarsi della somma spesa e di guadagnare più che poteva. Egli riuscì nel breve tempo di 15 mesi e mezzo ad estorcere ai «sudditi» tiranesi l'incredibile ed enorme somma di 70'000 lire di quel tempo²).

Per meglio essere libero di perpetrare i suoi «furti» legali, il MISANI concluse uno strano patto con Pietro de PLANTA di Zuoz³). In pratica la società tra i due, che era segreta, doveva servire a spremere come limoni i «sudditi», procurandosi ogni possibile occasione di profitto⁴).

Ma poi i due litigarono, ne nacque un grande scandalo e le Leghe dovettero intervenire con un'inchiesta anche perché il popolo non stette certamente zitto alle vessazioni del MISANI. Gli stessi Sindicatori, ossia i deputati delle Leghe che alla fine di ogni biennio si recavano in Valtellina per controllare l'operato dei loro

inviati e sentire i reclami dei «sudditi», dovettero scomodarsi sull'incresciosa vicenda⁵). Perfino Carlo Domenico a MARCA che aveva venduto la carica fu oggetto di esame: il suo onore ne uscì salvo ma non fu certo una bella esperienza per lui⁶).

Alla fine le autorità delle Tre Leghe destituirono il MISANI dal suo ufficio e lo bandirono a vita dal territorio delle Leghe. Egli si recò allora con la famiglia a Stoccarda, dove divenne ciambellano del duca Carlo Eugenio del Württemberg.

Per dare un'idea al lettore di come si procedeva all'acquisto delle pubbliche cariche dei paesi «sudditi», presento il testo del contratto con cui la Calanca vendette a Carlo Domenico a MARCA la sua competente parte (un quarto) della Podesteria di Tirano per il biennio 1771-1773⁷).

²) *Historisch- biographisches Lexikon der Schweiz*, vol. V, p. 119, Neuchâtel, 1929.

³) *Peter Conradin von PLANTA*, del tralcio di Zuoz, nel 1766 fu ambasciatore delle Leghe a Venezia. Nel biennio 1771-73 fu Vicario in Valtellina, ossia assistente del Governatore Pietro von SALIS. Concluse lo strano accordo con il MISANI, ma con questi entrò in conflitto e collaborò col Governatore contro il MISANI e i suoi due accoliti fratelli DELLA TORRE.

⁴) R. BORNATICO, *Dei Muesau - Mysanus - Misani*, in QGI 53°, 4 (1984).

⁵) Nel suo articolo il compianto Dott. BORNATICO cita 15 incarti in una mappa alla Biblioteca cantonale grigione [segnata Be 1007] riguardanti l'affare Misani.

Sul «Processo Misani» vedi anche J.A.v. SPRECHER/R. JENNY, *Kulturgeschichte der Drei Bünde im 18. Jahrhundert*, Coira, 1976, p. 517 ss.

⁶) Il doc. n. 37 dell'Archivio a MARCA di Mesocco, scritto a Tirano il 20 giugno 1773, firmato e sigillato dal Presidente dei Sindicatori Anton von SALIS, rende giustizia a Carlo Domenico a MARCA sul suo operato a Tirano: «Wir Praesident und Sindicatoren loblich gmeiner dreyen Bündten Deputirte zu aufnehmung der Cammer-Rechnungen von den Amtsleuthen des Lands Veltlin und beyder Grafschaften Clefen und Worms, zu Verhör und Decretirung der Appelanzen, auch die Amtsleuth so jemandem etwas Unbilliches abgenommen zu sindicieren... ..urkunden hiermit in Kraft dieser Quitanz, dass der Hochgeachte, Wohledelgebohren, gestrenge, fürsichtige und Wohlweise Herr *Landamman Carl Domenico de Marca*, als *ausgetretener Podestà und Amtsmann der Jurisdiction Tiran*, um alles dasjenige so Er in seiner Amtsverwaltung, die angefangen den 1./12. Junij 1771, und geendet den 31. Maij/11. Junij 1773, an Cammergeld und allem andern so der Kammer zuständig und gehörig gewesen, vollkommen Bezahlung geliefert und geben habe, auch in seiner Amtsverwaltung so lange als er derselben persönlich vorgestanden, sich Ehrlich, Ruhmlich und wohlverhalten hat, dergestalten das von denen Unterthanen selbiger Jurisdiction, noch Jemand anders keine begründete Klägden wider Ihne, nicht erschienen, noch vor uns kommen, sondern Ihme alles Ehren, Liebe und Guts nachgeredt worden, Massen und derwegen Wir Ihme Herrn *Podestà und Landamman Carl Domenico de Marca*, und seyn Amt in aller bester und kräftigster Form quittiren, und im Namen Loblich Gmeiner Landen ledig sprechen, auch seines Ehrlichen und Ruhmlichen verhaltens gute Zeugnis und Attestation gebend...».

⁷) Archivio a MARCA, Mesocco, doc. n. 35.

L'anno del Signore doppo la di lui Gloriosa nascita 1769 li 15 settembre, Coira.

*A tenor, vigor et virtù della presente publica scrittura sia notto, manifesto, et dichiarato a chiunque leggerà la presente, come il Molto Illustre Signor **Ministrale Regiente Francesco de Giacomo** per autorità datta dalla sua Magnifica Squadra di Calanca, virtù alla di lui credenziale, vende, cede, e renanzia al Molto Illustre Signor **Landama Regiente Carlo Domenico a Marcha** la sua quarta parte del offitio di Podestaria di Tirano aspettante alla magnifica Squadra di Calanca che tocca alla nostra General Valle Mesolcina l'anno 1771 et questo con tutti li suoi onori et entrata, sia accessori aspettanti a detto offitio e ciò lo cede virtù al ordine auto dalla magnifica Squadra, a cui; in modo che il medemo Molto Illustre Signor Landama a Marcha possa andare a godere et usufruire detto offitio a suo bene placito et in mancanza del medemo possi mandare il di lui signor fratello in modo come sopra, et in caso che né l'uno né l'altro non potesse andare a usufruire detto offitio il sopra nominato signor Ministrale de Giacomo che sia in sua balia però pagando tutto il costo et accessori cagionati per tal offitio a detto proprietario Signor a Marcha o suoi eredi. Et in caso che né meno il più volta nominato Ministrale de Giacomo non potesse o non volesse andare a godere sudetto offitio in modo come sopra, che sia in bailia al suora nominato signor Landama a Marcha di potere alienare detta quarta parte d' offitio di Podestaria a chi lui stimerà espediente.*

Al opposto si obbliga detto signor Landama a Marcha a pagare per compita sadisfazione di detta quarta parte di podestaria di netto alla Squadra otto milia con alcuni disborsi fatti dal signor Ministrale de Giacomo oltre i monti, il tutto compreso importa la summa de Lire terzole nove mila et sette cento, e cinquanta dicho £. 9750. Quali spese erano cagionate da Signori deputati per difendere li dritti della Squadra

di Calanca, con questo patto espresso che quando non si puotesse andare al possesso sia godere detto officio per guerra o saramenti de passi (che Iddio non voglia) in tal caso sia tenuto a rendere in dietro la sopra scritta summa ad una delli fitti...

Il documento, munito del sigillo «Communitatis Calancae» con la Madonna in piedi a sinistra e la chiesa a destra, è firmato dal Ministrale in carica Francesco Saverio de GIACOMI di Rossa e dal Cancelliere Giovanni Antonio FALCONE.

In calce l'attestazione del de GIACOMI di aver ricevuto il giorno stesso da Carlo Domenico a MARCA in contanti la somma di Lire 9750.

Per spiegare meglio come si svolgeva l'azione giudiziaria di un Podestà, propongo un decreto di Gaudenzio MISANI, fatto a Tirano⁸).

Noi Podestà D. Gaudenzio de Mysani, Assistente dell' Illustrissimo Signor Landamma Carlo Domenico Marca Podestà di Tirano, e di tutto il Terzerio Superiore della Valtellina, ecc., Giudice de' Malefizj, con mero, e misto Impero, ed Autorità di Spada tenore alle nostre Lettere credenziali nell'ingresso del nostro Uffizio presente, alle quali, ecc.

*Con la presente abbiamo liberato, ed assolto libero, ed assolto essere vogliamo, e dichiariamo, che sia **Pietro Antonio figlio di Lorenzo Divitino** di Tirano da ogni, e qualsiasi pena pecuniaria, corporale, ed afflittiva del corpo, nella quale sia incorso, o abbia potuto incorre per avere, in compagnia di **Stefano quondam Lorenzo Maganetto** di Tirano, due anni fa incirca, al tempo delle vindemmie, di notte, **rubato circa pesi sette uva** a pregiudizio del signor Valentino Merizio. Item in detto tempo altri 4, o 5 pesi d' uva a pregiudizio di **Nicola Divitino**, come al processo, al quale.*

e ad ogn' altra cosa dalle premesse dipendente, ed emergente, annessa, e connessa, ecc.; cassando ecc., annullando ecc., restituendo ecc.,

⁸) Ibidem, doc. n. 36.

supplendo, e comandando ecc. Alla quale liberazione siamo divenuti attesa l'Autorità nostra, con cui ecc., e mediante una Composizione con Noi fatta in nome anche dell'Eccelsa C.D. [= Camera Dominicale, ossia la cassa del Fisco] e pagatici ecc. In fede ecc.

Data in Tirano dal Palazzo di Nostra Residenza li 30 giugno 1772

Segue la firma del MISANI con il suo sigillo (con stemma di famiglia). Il documento è prestampato e completato a mano dal Cancelliere Abbondio PIVIOLI.

Sembrerebbe a chi legge che il MISANI fosse stato magnanimo con questo ladro d'uva. Ma dalle righe si capisce che si arrivò ad un compromesso: il ladro pagò salatamente la sua libertà, rimpinzando le casse del MISANI!

Sui fasti e nefasti della denominazione grigiona in Valtellina e nei contadi di Bormio e di Chiavenna, la letteratura è copiosa. Sullo sfrut-

tamento finanziario dei paesi «sudditi» si veda un mio articoletto che può anche dimostrare com'era il «colonialismo» dei nostri conterranei⁹).

Presento ora alcuni documenti originali sull'«affare Misani» nel loro testo integrale¹⁰). Il benevolo lettore non me ne vorrà per questa presentazione di manoscritti. Ho cominciato le mie ricerche in archivio nel giugno del 1958 e dal 1972 ho dato alle stampe un poco del materiale raccolto, badando sempre a curare la pubblicazione delle *FONTI* che potranno servire in seguito agli studiosi. Certo è molto più piacevole, anche se non scevro da difficoltà, il sintetizzare quanto da altri già pubblicato e studiato¹¹), ma ci vuole pur sempre qualcuno che trovi, raccolga e renda pubblici i documenti. Per il caso MISANI sarebbe anche utile, cosa che a me è impossibile, ricostruire dai registri anagrafici parrocchiali di Brusio la storia e genealogia di questo casato.

DOCUMENTI

1. Lettera del Ministrale Antonio de SALIS

Illustrissimi Signori Capi

Preso notizia la magnifica comunità di Breghalia Sopra Porta dall'Illustrissimo Signor Conte Don Pietro de Salis, Governatore reggente della Valtellina dell'attentato contra di Lui commesso dal Signor Podestà Misani, assistente all'ufficio di Tirano, non può assentuarci, senza mancare a se stessa di prender parte a favor del medemo, e d'unire le Sue Rappresentanze a quelle alle Signorie Vostre

Illustrissime su di ciò già fatte dal prefato Illustrissimo Signor Governatore, giacché si tratta di diffendere li Dritti d'un officio ceduto-gli da detta comunità gravamente lesi col succennato attentato, il quale appresso tutto il mondo incontra quel giusto biasimo, che ben merita, sapendo essa, che dal medemo con lettera alle Signorie Vostre Illustrissime venne esposto genuinamente il fatto, con tutte le cir-

⁹) C. SANTI, *L'infame memoriale di Battista de Salis*, in QGI 53^o, 3 (1984).

¹⁰) Da un plico di manoscritti appartenenti alla famiglia de GIACOMI di Rossa.

¹¹) Per esempio, *La Storia della Mesolcina*, di Francesco Dante VIELI è un'amabile sintesi, direi aneddotica, fatta da un letterato su ricerche in archivio condotte da altri. Si tratta di un libro che al ricercatore serve molto poco per cui non mi sembra azzeccata l'idea da certi ambienti moesani di farlo ristampare.

costanze, stima superfluo di replicarne la narrativa, ma si crede in dovere di far luoro presente che non solo le sembra cosa da potersi di leggieri supportare, che il Signor **Podestà Misani**, il quale è mero assistente dell'ufficio di Tirano, siasi avanzato a scordarsi con tanta facilità di quei riguardi, che si devono al Governatore della Valtellina, il quale rappresenta la Sagra Persona di questa nostra rispettabile Repubblica, ed abbia potuto con tanto sprezzo, e publica ingiuria lacerare ingiustamente la sua giurisdizione alla quale non solo compete indisputabilmente il Diritto di prevenzione in tutte le altre Giurisdizioni della Valtellina nel caso, che implica pena di sangue, ma è eziandio noto, ed incontestabile, che in Tirano durante la fiera di Sant Michael e abbia la Giurisdizione concorrente collo stesso Podestà onde non sa capire con quale spirito e perchè il Signor **Misani** poteva impedire la cattura de **Fratelli Pittori** e far levare dalle mani de' Fanti del Signor Governatore due bulli, dichiarati dai Decreti dominicali¹²⁾ Vogelfrey, rei d'omicidio da loro commesso nella persona di certo **Pidrana** suddito Valtellinese e d'altri misfatti, e che portando ostensibilmente armi proibite perturbavano la publica quiete se non fosse ad oggetto, di levar di mano alla giustizia due empîi facinorosi, li quali, come si sa, non poco contribuiscono a porre et tenere in scompiglio quel Paese. La Comunità di Bregaglia Sopra Porta, siccome non vuol credere, che alcuno de Lodevolissimi Comuni in sentire un simile procedere, non fu

per giustamente biasimare il medemo, e non voglia conservare detto Signor **Governatore de Salis** ne' Dritti suoi non che riportarne la convenevole soddisfazione dell'offesa, alla rappresentanza, che questi veste. Così si prega le Signorie Vostre Illustrissime che compiaciansi di passare a tutti li Lodevoli Comuni queste di Lei Istanze unite alla relazione del fatto, perchè li medemi vogliano decretare, et nominare una lodevole Deputazione a spese del Signor **Misani**, per assumere le più congrue informazioni, e punir esemplarmente chiunque avrà avuto parte in sì fatto attentato. Alla comunità di Sopra Porta sembra di veder un eguale premura, che in Lei in tutti gli altri Lodevoli comuni, a far le providenze opportune o nel già detto, o in altro modo da essi giudicato più espediente, per evitare in avvenire somigliante sconcerti, e per mantenere la Gloria, e lo Splendore di questa nostra amata Repubblica, la di cui prima cura essere deve di conservare il rispetto ai di Lei Rappresentanti dovuto, e di mantenerli nel possesso di quei Dritti, che gli competono, e perciò non indarno si lusinga di veder da Lor posto argine ad un tal sconcerto.

Professandomi in tanto con piena stima e sincero affetto sì di quelli, che delle Signorie Vostre Illustrissime

Dato in Vico Soprano li 11/12 ottobre 1772

Divotissimo Servidore, e fedele Confederato **Antonio de Salis**, ministrale della magnifica Comunità di Sopra Porta e per lei ordine.

2. Lettera di Gaudenzio MISANI ai capi delle Tre Leghe

Illustrissimi Signori,
Signori Padroni Colendissimi!

Sorpassando le avanzate espressioni, di cui è ripiena l'enfatica Esposizione di questo Signore Governatore reggente, che le Signorie Loro Illustrissime si sono degnate comunicarmi,

io mi farò premura soltanto di supplire con questa mia risposta alla sincerità e purezza da esso lui promessa, ma poi troppo facilmente dimenticata.

¹²⁾ La Camera Domenicale, era la cassa del «Fisco», ossia dell'autorità giudiziaria civile e penale.

Il giorno 10, adunque dello spirato mese d' ottobre pervenne il Signor Governatore con la sua Curia in questa Fiera di Tirano siccome però già l'anno passato, Egli ricusato avea la proposizione da me fatta, gli giusta la costante pratica delli antecessori, di far procedere di conserto li due tribunali per li delitti, che si fossero commessi nel distretto della Fiera, inferenti pena di sangue, giacché nissun Diritto di più compete, ne anche in tal tempo al Signor Governatore, et solo gli è permesso in quei tre giorni di tenere in Fiera la sua Curia, lo che non può fare in altri tempi ostando li supremi Decretti.

*Stante dissi la detta ricusa, le basse Curie, sì del Tribunale del detto Signor Governatore, che di questi di Tirano attesero separatamente alle loro incombenze, e passò quietamente quel primo giorno, anzi li Fanti di Sondrio bevettero in compagnia con li due **Fratelli della Torre detti Pittori**¹³⁾ nell' istessa Osteria grande della Fiera.*

Convieni però dire, che la vista de questi abbenché armati, com'è il solito delli sbirri, e cancellieri di captura, quali erano li sudetti Fratelli non avesse quel giorno commosso l'animo del Signor Governatore, mentre li di Lui Fanti, se ne avessero avuto l'ordine, non potevano cogliere occasione migliore per capturarli, e senza di offendere altri che quelli appunto ivi tenevano insieme.

*Ma forse quel giorno il Signor Governatore era tuttora memore essere stato il **Panzerini** abilitato con speciale Dominicale Decretto a fare le proprie difese, ed in seguito essere stato liberato il medesimo e li **Fratelli Pittori** dal Tribunale stesso di Sondrio, del quale sono altresì stati cancellieri e sotto del quale armati sono pure comparsi in Fiera di Tirano, lo scorso biennio.*

E di più avrà il Signor Governatore avuto presenti esservi stati, ed esservi attualmente

*nella sua Giurisdizione ancora altri bulli di quelli della **Banda Panzerini**, egualmente banditi, e dichiarati uccelli di bosco, e tra questi **Giorgio Federici**, certo **Checco Bagozzo**, il **Prete Gregorio Clemente** ed altri.*

*Siccome adunque per la dilazione delle armi, tutto che del genere delle proibite non poteva il Signor Governatore intentare cosa alcuna contro li **Pittori**, perché cancelliere di quest' ufficio di Tirano, così per la qualità loro d' essere stati bulli del **Panzerini** non poteva contra di essi procedere perché liberati in sequela del supremo Decretto, onde era loro lecito il soggiorno nel Paese per lo meno egualmente che a quelli che dimorano, ed hanno dimorato nel Terziero di mezzo.*

*Tutto pertanto il fondamento del Signor Governatore per rilasciare la captura contro li sudetti Fratelli riducevasi alla chimerica nottorietà dell' omicidio seguito in Edolo di Valcamonica nella persona del **fu Giuseppe Omodeo** di Tirano, quale il signor Governatore pretende commesso dalli Pittori predetti.*

*Avendo però io presentito qualche cosa intorno all' ordine della rilasciata captura il giorno undeci del detto mese, e secondo di Fiera, né sapendone il motivo per mezzo del signor **Don Alberto Simoni** Luogotenente di quest' ufficio, feci dire al signor Governatore le precise parole cioè «ch' avendo io presentito, come egli pensasse di far capturarli li due Fratelli Pittori, farsi per l' armi che portavano, lo avvertiva essere questi Cancellieri Giuramentati, e che lo pregava a non mettere in qualche competenza li rispettivi due uffici di Sondrio, e di Tirano», fece il signor **Simoni** la passata, ed in questo frà tempo li Fanti di Tirano a seconda del comando, che tenevano, catturarono, certo uomo di Teglio, chiamato **Marascio**, e motivo di questo arresto si fu l' aver egli un coltello in saccoccia. Costui ha amazzato il proprio Padre, e lo scorso inverno è stato prigioniero in*

¹³⁾ I fratelli **Marino e Giuseppe DELLA TORRE** detti «i Pittori» si erano macchiati di atroci delitti e vennero banditi dallo stato di Venezia dichiarati «vogelfrei», ossia da ammazzare impunemente da chicchessia. Nella giurisdizione di Tirano in cui si erano rifugiati, ne combinarono di tutti i colori, benevolmente protetti dal MISANI.

*Sondrio, qua ladro e delatore d'armi curte, appena però fu fermato, si presentò da me il signor **Capitano Quadrio Pontaschelli** Luogotenente di Sondrio, dicendomi essere colui uomo del Signor Governatore, ed egli non disse, né io cercai se avesse alcun giuramento ma ciò inteso lo feci subito rilasciare, dichiarandomi che ciò appunto faceva a contemplazione del Signor Governatore.*

*Ritornato intanto il Signor **Simoni**, mi riferì avergli il signor Governatore rerisposto ch'io avrei saputo dove s'estendono li Diritti del Podestà di Tirano, e che egli si lusingava di sapere fin dove si estendono i Diritti del Governatore. Ad una tale risposta per sostegno apponto delle Ragioni del Signor Podestà di Tirano mi sono creduto in dovere di comandare, come ho fatto, alli Fanti di quest'ufficio d'avere l'occhio, che non venissero catturati li **Pittori Castrati**, perchè Cancellieri dell'ufficio medesimo.*

*D'indi a poco trovandosi li già detti Fratelli con la loro Madre e molta altra gente, che a caso ivi era in una stanza della mentovata casa del **Pola**, si portarono su la porta di quella due Fanti di Sondrio, essendo altri due restati su la porta della casa medesima, e tosto con le armi alla mano, cominciarono a gridare ad alta voce: alto là! alto là! in atto più, tosto di sfidare li Pittori a zuffa, che di catturarli fermarono questi in man tenenti la porta ed impedirono a quelli l'ingresso, ed a tutti li altri l'uscita con universale spavento, a segno tale, che uno di Bormio, quale trovavasi in quella camera, lasciato in abbandono il dinario, che aveva in qualche somma su la tavola, si gittò da una finestra.*

Avvisati da questa per mio ordine li Fanti di Tirano accorsero subito, ma soli, e non mai con l'esagerata scorta di 20 e più sbirri segreti, quali potrà il Signor Governatore a suo piacere punire, poichè io non so, che vi fossero in Fiera che due soli sbirri ausiliari da me giuramentati.

*Dimandato da questi Fanti l'ingresso alli due Fanti di Sondrio, che stavano alla porta della casa del **Pola** quale subito hanno accordato, si portarono alla volta dell'accennata camera, e*

fatti ritirare anche altri due Fanti di Sondrio, che erano alla porta di questa, ma senza ponto molestare né quelle né questi; circostanza che chiaramente dimostra come non era mente delli Fanti di quest'ufficio, e meno mio comando di disarmare li Fanti di Sondrio, altrimenti ciò avrebbero eseguito, ed essi più facilmente, quando erano divisi, cioè due alla porta della casa, e due al di sopra della porta della camera sudetta.

Aperta però la camera sono sortiti li Pittori ed altri, e tutti unitamente con li Fanti assieme calarono abbasso per sortire da quella camera, ma vedendo poi di bel nuovo li Fanti tutti di Sondrio su la porta con l'armi alla mano in atto minaccioso disarmati a solo fine di non essere offesi.

Dal fatto sin ora esposto abbastanza appare se ragionevole e fondato era un tal timore, quale assai più cresceva per la confusione nata nel Popolo, mentre già tutti credevano, che li Fanti di Sondrio volessero fare alte archebuggiate con li Pittori.

*Ne manca chi dice d'avere inteso, come **Marco Pavano**, uno de' sbirri di Sondrio, si fosse vantato di volere li Pittori vivi o morti. E' d'uopo sapere esser costui un Bargamasco, bandito da quello stato per i suoi misfatti, e che ha pur egli fatto conoscere il suo carattere in questo Paese, il quale uccidendo li Pittori avrebbe potuto conseguire non solo la taglia che questi hanno ma anche la propria liberazione dal suo Prencipe.*

In tanto il Signor Governatore, ed io attornati da una moltitudine di ogni genere di persone, stavamo portando in vicinanza dell'imboccatura dello stradone, che dalla Piazza della Fiera conduce a Tirano, quando ivi sopraggiunsero li Pittori con questi Fanti, portando le armi levate a quelli di Sondrio.

Si rissenti a vista di questo il Signor Governatore, e coloro volevano pure alzare la voce per lo che io subito gl'imposi il silenzio e li feci tutti partire. Pretendeva poi il Signor Governatore, che io facessi arrestare sul momento li Pittori, e che li consegnassi ad esso lui, protestando che essendo innocenti li avrebbe rilasciati.

Ma oltre che non era quella impresa sì facile, e

sarebbe stato un esporre ad evidente pericolo, e noi e molti altri, giacché coloro sicuramente avrebbero fatto vigorosa difesa.

Oltre a ciò dissi nissuna ragione aveva il Signor Governatore di far catturare li Pittori, mentre quand' anche sussistesse l'asserta notorietà dell'omicidio dell'**Omodeo**, che per altro non si verifica ed anzi constà essere stato avviso per isbaglio da uno che uccidere voleva i Pittori medesimi.

Ma posto ancora, che li Pittori fossero essi rei di quell'omicidio, ciò non pertanto né il Signor Governatore, né io avevamo sufficiente titolo di farli catturare per tal fatto, mentre non è il caso del Capitolo 38° de Statuti di Valtellina, mercè che li Pittori né sono Valtellini, né di quel tempo abitavano in Valtellina, avendoli io già tempo prima obbligati a partirsene, anzi in giusto e legal senso non puol dirsi, che abbiano giammai abitato mentre mai hanno avuto vero domicilio.

Ciò presupposto, non v'ha dubbio che l'ufficio di Sondrio avrebbe turbato la Giurisdizione di Tirano capturando in questa li Pittori, come o non rei, o non punibili dell'imputato delitto e però di ragione ne conseguirà, che giustamente poteva l'ufficio di Tirano impedirne la captura, a difesa de' Diritti di questa Giurisdizione.

Hanno egli è vero li Pittori commesso diverse fornicazioni ed adulteri, ma la maggior parte in tempo dello scorso biennio, come comprovano li processi dal presente ufficio formati.

Ed è altresì vero, che mi è stato fatto istanza acciò obbligassi li detti Fratelli Pittori a partire da Tirano come di fatto erano partiti a mia persuasione, giacché bandirli non li si poteva, essendo che non erano Rei di Delitti, che portassero più che semplice pena pecuniaria.

Quello però, che m'offende si è che sembra voglia il Signor Governatore insinuare convenienza in me alli delitti di coloro.

Se il Signor Governatore ha questo coraggio, sappia quali siano le parti di un accusatore, giacché tale soltanto potrà essere in quest'affare e non già un Giudice, come si arroga di voler essere.

Non contento d'aver passato le pretese sue doglianze alle Signorie Loro Illustrissime, ha spedito in questa Giurisdizione di Tirano li suoi Fanti con una Truppa di Forastieri e Banditi tutti armati.

Egli si fa lecito di citare non solo chiunque siasi di questa Giurisdizione, ma quest'istessa Curia, e di detti tutto fa processi, quasi che Egli sia l'unico Giudice di tutta la Valtellina, e che li delitti tutti sieno di sua competenza, sa esservi li Tribunali ordinari de Signor Vicario, e della Sindacatura, e pur dimanda una Delegazione Straordinaria, non bastandogli tanpuoco la vicinanza del futuro Eccelso Congresso, e null'ostante doppo ha egli stesso interposto il voto del Tribunale del Signor Vicario.

Se questa non è una vera confusione, ed uno sconvolgere l'ordine tutto de' Tribunali, io lascio a chi sia il conoscerlo.

Ma certamente, che li Rappresentanti tutti non vorranno tollerare cotali pregiudizi ed un tanto disordine, e particolarmente il tribunale del Signor Vicario al quale giacché il Signor Governatore ha Egli il primo fatto ricorso con interporne il voto; io protesto a nome ancora di questo ufficio e Curia di volermi attenere. Quest'è quel tanto, che per pura verità ed a migliore informazione delle Signorie Loro Illustrissime mi trovo in necessità di presentarle, mentre mi do l'onore di protestarmi con il maggior rispetto, e venerazione.

Delle Signorie Loro Illustrissime

Tirano li 6 novembre 1772

umilissimo, Devotissimo ed obbligatissimo
Servidore **Gaudenzio de Mijani**, assistente
all'ufficio di Tirano

3. Lettera del Governatore della Valtellina Pietro de SALIS ai capi delle Leghe

*Illustrissimi Signori,
Signori Padroni Collendissimi.*

In riscontro dello veneratissimo foglio delle Signorie loro Illustrissime delli 7/18 dell'andato mese le porgo li miei vivi ringraziamenti per la degnazione meco usata nel compiegarmi copia della scrittura dal Signor Misani avanzata. Per verità, che agevole cosa mi sarebbe stato di quella intieramente confutare nient'altro racchiudendo, che un puro amasso di materie mal digerite, di melensaggini e di spiritose invenzioni.

*Siccome però non trovo della mia convenienza di entrare nelle presentance circostanze, in contraddittorio col Signor **Misani**, a me convenendo sostenere le parti di Giudici, e da lui quelle di Reo, per questo mi astengo, dal qui esporre alle Signorie Loro Illustrissime que' rilievi, che facilmente porrebbero la riferita scrittura nel suo vero aspetto di puri pretesti, e sutterfugi mendicati al solo oggetto di osservare la verità.*

E per non moltiplicare di soverchio gl' incomodi alle Signorie Loro Illustrissime mi restringo col riportarmi alle già humiliate mie rimostanze e col rinnovare le già fatte mie ossequiose istanze, affinché quelle siano finalmente presentate agli Eccelsi Comuni.

Potendo io assicurarle, che ogni ulteriore ritardo recarebbe dello scandalo, e del sorprendimento al intiero Paese Dominante, e Suddito, non meno che al Forastiero, poichè sendone stato presente al fatto un Popolo per così dire infinito de diverse Nazioni, al quale io mi appello a prova della sincerità delle mie sposizioni, che siano proporzionate alla gravità dell' attentato.

Il processo informativo, che il mio ufficio viene di compillare, si va approssimando al suo termine, e si sarebbe gianlo a quest' ora se il Signor Misani sempre battendo la strada della violenza, non avesse con forza impedito a suoi Curiali di rendere la dovuta ubbidienza alle citazioni rilasciate, le deposizioni de quali in

tanto si fanno necessarie al maggior lume del Processo, in quanto che essi furono gli esecutori dell' enorme misfatto.

*Quindi nessuno altro meglio di loro ne potevano rilevare le circostanze, e sì tosto che il citato Processo sarà redatto allo stato da potersi rassegnare alla Superiore Cognizione le Signorie Loro Illustrissime riconoscendo le mie sposizioni in tutto consentanee alle uniformi disposizioni de testimoni, dovranno rimanere convinte della verità del fatto, e delle evidenti falsità di quanto contiene la risposta **Misani**; dovranno farsi le meraviglie nel vedere poste nella loro giusta veduta le esecrande vituperevoli azioni delli **due Fratelli della Torre**, quali con infinito danno di quella parte di paese suddito vi si erano resi ale celebri con insulti qualificati, con stupri violenti, e con infinite altre iniquità, dal dettaglio delle quali me ne astengo, per non essere di soverchio tedio alle Signorie Loro Illustrissime.*

*Ne qui posso tacere li miei giusti stupori nel vedermi dal Signor **Misani** riconvenuto per avere io nella mia lettera delli 14 ottobre rimarcate in esso lui della indolenza rapporto alli delitti da questi due malviventi commessi. Dio immortale! Il maggiore de sudetti **Fratelli della Torre** si mischia carnalmente con una giovine femina sul tavolo della stessa CANCELLERIA CRIMINALE facendo così servire, quel lungo, dove li delitti si chiamano a censura, per postribolo alle proprie peccaminose voglie; lo sa il signor Misani, punisce la sedotta, ed applaude al seduttore ed io non avrò avuto giusto titolo per redarguirlo di Bolosa Indolenza? Certamente, che se il signor **Misani** avesse saputo guidare li suoi pensamenti al lume della Raggione, e non già a norma de guasti suggerimenti della stravolta sua passione, anziché insultarmi, coll' ingiurioso titolo di accusatore, avrebbe rispettato in me un Giudice competente de suoi fatti criminali.*

*Potrei qui aggiungere che legali indisputabili indizi, appoggiato a quali mi conobbero nel dovere di rilasciare la cattura nel giorno delli 10. dello scorso ottobre contro li due **Fratelli della Torre**, per così liberare il Paese da due malfattori, che perturbavano, e metterono in tumulto il Paese.*

*Potrei soggiungere le prove, quali non lasciano luogo a dubitare, che il signor **Omodei Pedrana** sia veramente stato occiso dalli due **Fratelli della Torre**, e che il presente caso veramente cada sotto la dispositione de' Statuti Criminali di Valtellina.*

*Ma torno a dire, non voglio entrare in disputa con il signor **Misani**, il mio carattere non lo permette, bastandomi di aver toccate così di passaggio alcune poche materie, ad informatione degli Eccelsi Comuni e delle Signorie Loro Illustrissime; alle quali facendo divotissima riverenza, mi confermo coll'usata ossequiosa stima e rispetto.*

*Delle Signorie Loro Illustrissime
Umilissimo, Devotissimo, Obbligatissimo
Servitore **Pietro de Salis***

Sondrio li 24 novembre 1772

4. Copia dell'articolo 11 nei Bannimenti Generali della Valtellina

Si proibisce a Banditi Forastieri per delitti atroci abitare in Valtellina senza licenza particolare degl' Illustrissimi Signori delle Eccelse tre leghe.

Anzi capitando nelle giurisdizione, siano irremissibilmente castigati, anche per li Delitti commessi fuori del Dominio, come in altri casi graziaibili, revocando ed annullando tutti li salvo-condotti concessi a Banditi Forastieri di qual si voglia sorte.

Non volendo che tali persone godino alcuna gratia d'abitazione, in virtù d'alcun salvo condotto ad essi concesso; concedendo però alli medemi termine per giorni otto doppo la publicatione della presente, e doppo il loro arrivo in questa Jurisdictione, di ritirarsi, altrimenti si procederà contro di loro alla pena, che loro sarebbe stata data dal loro Giudice se fossero capitati delle di lui sorte, mentre però non abbiano contratto Domicilio.

5. Replica di Gaudenzio MISANI ai capi delle Leghe

Il replicare alla lettera di questo Signor Governatore, scritta alle Signorie Illustrissime sotto li 24 novembre scorso, che si degnavano di comunicarmi potrebbe essere per parte mia superfluo, mentre nulla ritrovo in essa in sostanza di novo, che detta, e ridetta non sia stata nella prima lettera, cui sembrami avere adeguatamente risposto con cose di fatto, et non con alcuna spiritosa invenzione. Io non ho preteso di fare una dissertazione allorché mi presi l'ardire di comunicare alle Signorie Vostre Illustrissime i miei sentimenti e le mie giustificazioni rispetto alla prima lettera del Signor Governatore, onde non abbia ben saputo digerire le materie le quali contenendo pure

cose di fatto toccava a chi intendeva riconvenirmi di digerirle, con mostrarne la falsità dell'esposto.

Leggo però in questa seconda lettera varie franche assertioni contro la mia condotta le quali per ora non rimanendo che nella categoria di semplici, e nude asserzioni, toccherà al Signor Governatore a provarle, non ostante che dica non essere di sua convenienza l'entrare in contraddittorio meco, poiché avanzando Egli relazioni e sposizioni all' Eccelsa Superiorità, suo e mio Giudice competentissimo contro la mia persona, per aggravarmi presso de Essa, è ben di dovere ch'egli sia meco in contraddittorio per mantenermi in faccia ciò ch'egli

espone a mio aggravio. Azione è questa che non potrebbe essere negata a me, quand' anch' egli ricusasse di farlo, per obligarlo a provare ciò che ha esposto, e asserto, oppure a ridirsi quand egli vedesse in seguito d'essere stato stortamente insinuato ed informato.

*Le asserite esecrande vituperevoli azioni delli due **Fratelli della Torre**, onde meritare la cattura, che il Signor Governatore intendeva di fare nella Fiera di Tirano, e su la Giurisdizione dell'offizio, che a nome dell'Illustrissimo Signor **Podestà de Marca** copro io, a me non furono note, se non dalla prima, e seconda lettera del Signor Governatore, in cui egli ha esternati motivi lo quali intendeva giustificare l'intentata cattura. Questi sono l'omicidio preteso da detti fratelli commesso nella persona di **Giuseppe Omodei detto Pedrana** in Val Camonica e stupri da questi commessi con violenza.*

*Quant' all'omicidio del **Omodei** a me consta, e constava per attestati giurati del contrario, siccome verrà in seguito fatto più chiaro, onde dimostrare il fatto supposto, in cui a questo riguardo era il Signor Governatore. Per gli stupri pretesi violenti protesto avanti Dio di non averne la menoma cognitione, non ostante le varie diligenze da me usate, e son persuaso per altre notizie, che il Signor Governatore, qui pure sia stato ingannato da qualche persona sinistramente informata.*

Sono però questi fatti tutti che il Signor Governatore dovrà provare giustificando però premieramente gl'indizii a questo riguardo, che indusserlo a procedere alla tentata cattura.

Il fatto, che con tanta ampollosità vien riferito della copula commessa da uno de detti Fratelli nella Cancelleria di questo Pretorio, non crederei che servire potesse al Signor Governatore, di nuovo Capo d'Inquisizione contro li

medesimi, nel quale ancora fondare intendesse, l'intenzione del suo fisco di procedere colla cattura contro li medesimi.

Mentre non so esservi altro Statuto, che quello il quale a questo riguardo impone la pena di sole Lire 35 di Valtellina, ne perciò poteva essere io riconvenuto d'indolenza, mentre più, che detta Pena non ho potuto pretendere.

*Siccome il Signor Governatore deve esserve persuaso de' limiti di sua Giurisdizione di poter prevenire nelle altre Giurisdizioni così a suo carico semper essere «il provare i legali indisputabili indizii appoggiato a quali si conobbe in dovere di rilasciare la cattura contro li due **Fratelli della Torre**, dentro i confini della Giurisdizione di Tirano».*

Nella qual cosa non potrà evitare d'entrare in disputa meco, come quello che io prendo attualmente l'officio di Tirano e tenuto d'invigilare alla conservazione de Diritti di quest'officio medesimo.

E quindi il carattere rispettabilissimo del Signor Governatore non dovrà sdegnarsi di rispettare a questo riguardo anch' il mio carattere, e meco entrare in competenza per mettere in chiaro le rispettive Ragioni Giurisdizionali. Persuaso adunque della Giustizia delle Signorie Vostre Illustrissime che non prenderanno le cose vertenti tra il Signor Governatore e me in quell'aspetto, in cui si pretende di metterle, e che l'affare verrà posto su la Bilancia della Verità, e non della Prevenzione, facendole umilissima riverenza, ho l'onore colla maggior stima e rispetto essere

*Delle Signorie Vostre Illustrissime
Umilissimo, Devotissimo et Obbligatissimo
Servo **Gaudenzio de Misani** assistente all'officio di Tirano*

Tirano li 4 Dicembre 1772

Uno dei due fratelli DELLA TORRE venne catturato, processato e giustiziato; l'altro riuscì a fuggire. Pietro Corradino de PLANTA, che in un primo tempo si era accordato con Gaudenzio MISANI a scopo di lucro disonesto, voltò bandiera e si aggregò al suo capo, il Governatore della Valtellina Conte Pietro de SALIS, bregagliotto.

Lo scandolo MISANI fu il più grave in tutta la storia della dominazione grigione della Valtel-

lina e meriterebbe di essere studiato a fondo, alla luce dei manoscritti conservati¹⁴), anche per dimostrare a qual punto poteva arrivare la corruzione fra i nostri notabili.

Resta il fatto che le autorità superiori delle Leghe seppero reagire ad uno stato di fatto con decisa intenzione di voler ripristinare la giustizia, punendo il faccendiere MISANI con una pena che può sembrare mite: il bando perpetuo dalle Leghe.

¹⁴) Fra i manoscritti che ho classificato lo scorso mese di ottobre 1989 nell'Archivio a MARCA di Mesocco, c'è anche una grossa partita riguardante i baliaggi di Valtellina, Chiavenna e Bormio. Fra questi un plico di notevole consistenza riguardante l'affare Misani [Segnatura L 4/a-c]. Sono un centinaio di manoscritti originali fra cui molte lettere autografe del MISANI; suoi decreti di «liberazione» per condannati (per furto di calzette, copule carnali, furto di ciliege, adulterio e simili); lettere di Valtellinesi, di personalità grigioni, dei delegati e sindacatori delle Leghe.

Due di questi manoscritti originali sono particolarmente importanti per meglio capire il passaggio da una mano all'altra delle pubbliche cariche nei baliaggi:

- 1769 settembre 9/20 - Coira - Il Landamano Carlo Domenico a MARCA vende al Presidente e Podestà Martino TREPPI di Novena l'Ufficio biennale della Podestaria di Tirano che comincia l'1/12 giugno 1771 e termina l'1/12 giugno 1773, per il prezzo di fiorini 9000 moneta di Coira, pagabile la metà subito e l'altra metà quando il TREPPI prenderà possesso dell'Ufficio.
- 1771 giugno 8 - Morbegno - Il Presidente, Landamano e Podestà Martino TREPPI mette al suo posto, come Podestà di Tirano, Gaudenzio de MYSANI, il quale pagherà immediatamente a Carlo Domenico a MARCA, all'ingresso in Tirano 4500 fiorini. L'accettazione del contratto viene fatta da Paolo ZOIA, cugino del MISANI, pagando inoltre altri 800 fiorini. Il documento è sottoscritto dal TREPPI, dall'a MARCA, dal ZOIA e poi ratificato dal MISANI.